LA MISURA DEL DELITTO E DELLA PENA RELATIVA NON DEVESI DESUMERE DAL...

Alfonso De Mori

A SUO PADRE

ANTONIO DE MORI

CHE LO HA SEMPRE GUARDATO CON AMORE

COME PEGNO FIDATOGLI DAL CIELO

E LO CREBBE A STUDIO DI SCIENZA E VIRTÙ

A LEALTÀ VERSO LA PATRIA E L'OTTIMO IMPERATORE

ALFONSO

TENERO FIGLIO

DEDICA

QUESTA SUA DOTTORALE DISSERTAZIONE

Chi è alquanto versato nella scienza della Economia politica e negli studii legali, e tiene anima capace a riconoscere e a venerare il merito, e a bramarlo ricompensato, non ricorderà mai senz'affetto e stima Melchiorre Gioja, il quale, dotato d'ingegno perspicacissimo, di esatto criterio, di amore della rettitudine più singolare che raro, e ricercatore analitico delle più recondite verità, ha giovato alla causa degli uomini, e levò sè in cima de' tanti che illustrarono la patria Italia: ned io ne' sentimenti or detti mi reputo inferiore ad alcuno, anzi mantengo che ben pochi gli hanno caldi al pari di me. Io pongo in fronte alla mia dissertazione tale testimonianza, perchè se ora mi propongo di confutare una parziale opinione di lui, niuno v'abbia, il quale ne deduca a generale conseguenza, che io ne sia sprezzatore. Io mi diparto dall'avviso del Gioja, perchè la intima persuasione dell'aggiustatezza di una principale regola del nostro Codice criminale, da lui contraddetta, me lo comanda. L'autorità degli uomini sommi non desta in me se non che presunzione di verità; la sola prova di questa mi convince: ed io porrò in opera tutt'i mezzi valevoli ad illustrare e ad afforzare questo prepotente vero, e ad assicurare i miei leggitori e me stesso, che io non conduco la mente a traviamenti.

Melchiorre Gioja ha detto: « Alcuni scrittori sono ri-
» masti sorpresi che le leggi de' popoli barbari abbiano
» posto tanta differenza nel prezzo delle vite, ossia nella
» pena per l'omicidio. Io all'opposto resto sorpreso al-
» lorchè osservo che i Codici moderni non ne hanno
» stabilito quasi nessuna. S'è grandissima la differenza

» tra i valori delle giornate, ossia tra i vantaggi che
» ciascun uomo reca alla società, con quale norma di sen-
» so comune si potrà stabilire uguaglianza delle pene
» per l'omicidio? La vita di Franklin potevasi forse porre
» in bilancia con quella di un bifolco? E Senner è forse
» uguale ad un facchino? Chi abbrucia un magazzino
» vuoto, cagiona forse al proprietario ugual danno che
» chi abbrucia un magazzino pieno di biade? Il giova-
» ne e l'ignorante sono magazzini vuoti d'idee; il vec-
» chio ed il dotto sono magazzini pieni. Le pene per
» l'omicidio possono dunque essere nell'uno e nell'altro
» caso uguali? Se in ragione di forze fisiche il giovine
» supera il vecchio, in ragione di forze intellettuali il
» vecchio supera il giovine. Ora il prezzo delle seconde
» forze può essere più che centuplo di quello delle pri-
» me. In ciascun secolo voi avrete più milioni di fabbri,
» di legnajuoli, di agricoltori; ma in ciascun secolo non
» avrete che due o tre d'Alembert. È dunque naturale
» il conchiudere, che la pena per l'omicidio di un uomo
» virtuoso dovrebb'essere di un quinto, di un quarto, di
» un terzo, di una metà maggiore della pena per l'omi-
» cidio di un birbante. Infatti, come mai supporre ugua-
» glianza fra la vita di Anito e quella di Socrate, fra
» Pisistrato ed Aristide, Tiberio e Marc'Aurelio? Sta-
» bilita così la proporzione, la pena sarebbe nel tempo
» stesso freno al delitto, ed impulso alla virtù (1). »

Questa proposizione, sì vigorosamente sostenuta, non può non arrestare il pensiero di chi la legge, e i reve-

(1) Cap. VI. e X. del Libro V. della sua grand'opera *Dei meriti e delle ricompense,* la quale se ha mostrato nel Gioja un uomo di erudizione infinita e d'alti concepimenti, non è però che in molti tratti non lo dichiari soggetto a trasmodata e non giusta bile, la quale, allontanandolo dal suo metodo analitico, lo inchinava spesso a scrivere con difetto di verità.

rendi nomi ch'essa porta al contatto con detestabili, possono darle vinta la causa nel confronto. Essa può porsi nel numero di quelle che, avendo l'aspetto di evidentissime, e d'altronde care all'amor proprio, e consentanee alle più filantropiche e sublimi opinioni, allontanano da sè il lume della critica, il quale però, ove sia loro avvicinato, non senza fatica riesce a trovarne le mende, e a rovesciarne la bell'apparenza. Locchè io non dico per esaltare la malagevolezza dell'argomento, ed inferirne merito maggiore, se sia ben digerito; se male, averne più facile scusa: ma per mostrare l'assunto, che io mi propongo, non del tutto spoglio di utilità, siccome quello che investigherà le vere ragioni di una questione legale, la quale potrebbe trarre in errore molti meno volonterosi di riflettervi sopra, e che ancora non è stata particolarmente discussa e definita da autore che siami noto, sebbene il bollente ingegno di Brissot de Varville l'abbia prima del Gioja tratta a campo nella sua premiata opera di legislazione criminale. Non v'ha d'uopo di dissuadere altri dall'assaggio di erbe che velenose, sono in pari tempo ingratissime a' sensi; ma le venefiche, e fornite di bei colori, o gratamente odorose, o di giocondo solletico al palato, quelle d'uopo è si segnino e fuggano, perchè sommamente pericolose: le verità (dice Filangieri) che più difficilmente si scoprono, sono quelle che stanno più vicine a' nostri occhi, e l'analisi devè allontanarle, per poterle vedere.

Io mostrerò, per quanto è dato a mie poche cognizioni e al giovanile mio criterio, che il Gioja errò contro la storia, contro il diritto criminale, e contro l'ordine politico-morale degli Stati, e che perciò ha esternato un desiderio, il quale dovrà rifiutarsi da ogni saggia legislazione.

STORIA.

Giovevolissime deduzioni derivano dalla storia, ove la s'intenda in tutta la esattezza ed estensione delle sue osservazioni dannose ed erronee, ove alcuno la interpreti a ragione di casi puramente particolari, o ne voglia trarre partito a solo appoggio di qualche opinione, sebben ella non vi si presti opportunamente. Il principio del romano diritto, che reputava non conveniente cosa il proferire giudizio di una legge se non la si percorresse nel suo intero complesso, può ben a ragione applicarsi alla storia medesima. Il Gioja si riportò a quella epoca, in cui le leggi salica, ripuaria, anglo-sassone, borgognona dominavano su grand'estensione di territorio, o meglio siccom'erano, al dire di Montesquieu, leggi meramente personali, dirigevano le azioni di grandi e vasti popoli, senza riguardo al territorio sul quale essi o partitamente o promiscuamente dimorassero. Vide in esse tutte stabiliti varii prezzi da pagarsi per l'omicidio che si avesse per avventura commesso: e qui farsi differenza fra gli Antrustioni o Capi, i Franchi nobili, i Franchi borghigiani e i Romani; là fra vescovi, preti, suddiaconi; altrove fra nobili, coloni e servi; e finalmente fra vescovi, preti, procuratori fiscali, giojellieri, orefici, magnani, falegnami ed agricoltori. Dedusse da ciò, che se l'esborso di questi prezzi si verificava dopo commesso l'omicidio, esso non ne poteva essere che la pena legale: la quale storta opinione non solo fu tenuta da Gioja, ma precedentemente a lui da ben altri celebri autori, anzi dalla maggior parte di quelli i quali discorsero questo argomento. Ma chi ben consideri l'espressioni delle suddette leggi, e voglia avere nel tempo stesso riguardo a' costumi ai quali esse pro-

ponevansi in qualità di norma, ben tosto avviserà l'errore da un canto, e il vero oggetto di esse ammende pecuniarie dall'altro.

Gli avvenimenti principali di quell'epoca nella quale, dimesso ogni studio di belle arti e di amena letteratura, era ricercatissima dote la scienza dello scrivere e del leggere, e la mano anche della più tenera gioventù era avvezza a trattar l'armi, ci fanno dotti siccome la energia delle passioni, vivacissima ne' barbari tempi, avea dovunque ridestato il pagano onore della vendetta, a modo da dichiarare infame quegli che non avesse ricercato ed avuto soddisfazione per le ingiurie o personali o domestiche. Era universale opinione, la vendetta essere primo diritto naturale dell'uomo; e gli odii di famiglia trasmettevansi da padre in figlio, ed in mezzo alle più imponenti apparenze della religione torbidi e minacciosi passeggiavano nell'anima. Tutta la storia di que' secoli si riduce a rinascenti guerre particolari, confuse in una guerra generale: la santità medesima della giustizia fu profanata a maniera da renderne ministri e prove le tenzoni singolari fra gli accusanti e gli accusati, o in luogo di esse il passaggio in mezzo alle fiamme, e il contatto di cose infuocate; prove e ministri i quali, mancanti d'intrinseco valore, ricevettero a supplemento l'ingannevole decoro del nome, ch'era ed è sì potente nelle menti degli uomini, e furono detti *giudizii di Dio*, colla medesima relazione che oggi alla licenza si dà il nome di *libertà*. Lo studio principalissimo adunque delle legislazioni di allora dovea consistere nel ritrovare la maniera più opportuna di moderare l'effetto di sì feroce opinione, giacchè tornava impossibile il toglierlo interamente. I savii delle dette rozze nazioni, alle quali io aggiungerò i Bavari e i Longobardi, pensarono a fare da

sè stessi quello che doveva essere troppo lungo e pericoloso aspettare dalla convenzione reciproca delle parti. Badarono a porre un prezzo giusto alla composizione, che dovea ricevere quegli cui era stato fatto alcun torto od ingiuria, e posero la legge in luogo dell'offeso a chiedere per questo tale soddisfazione, quale in un momento d'animo tranquillo egli medesimo avrebbe dimandato. La quale previdenza di questi sistemi legislativi non è a dire quanti mali effetti e quante stragi impedisse, e merita al certo di essere commendata; e in quella parte delle sue notissime lezioni di scienze politiche, in cui con rara chiarezza e brevità di concetti svolge le teorie di ogni particolare sistema legislativo, bene ha osservato il chiarissimo Prof. Giuliani, che questo sistema delle transazioni private, dirette dalla legge, fu causa che gradatamente la inflizione delle pene divenisse solo pubblica e legale, e caratterizzasse in tal modo il progressivo miglioramento sociale. Ma quello che dietro le tracce della critica storica finora si disse, non ci può già condurre a chiamar pene le composizioni e relative ammende. Queste non sono che particolari soddisfazioni date dall'offensore all'offeso, o a' congiunti ed amici di lui, i quali si sarebbero tenuti vili se non le avessero ottenute, o, in mancanza di esse, non avessero tratto vendetta. Che se l'offeso non s'acquetava a quelle, e ricorreva alla legittima autorità, allora avveniva che, verificato il delitto, cominciava la pena eguale per tutti: così chi uccideva altri a tradimento, fosse nobile o plebeo, era appeso alla forca. Io non negherò che la prepotenza fisica de' guerrieri, e la morale degli ecclesiastici, molte volte in que' tempi di violenza ed ignoranza non ritorcesse a pro loro la giustizia, fino a moderare la punizione meritata in caso di reità, e in caso di offesa ricevuta ad

accrescere quella che le leggi assegnavano all'offensore: ma l'abuso non è mai che possa tener le veci di legge, quando questa pur sussista, e non manchi di agire se non per la cecità o frode dei ministri che devono eseguirla. Non negherò pure, essere stato gran male di que' giorni l'uso di non agire se non dietro istanza della parte offesa, e in questo riguardo potersi dire che la composizione era pena, perchè impediva la reale irrogazione di questa: ma la pena dev'essere necessaria, non arbitraria, e non soggiacere ad accrescimento o diminuzione in forza di particolari private convenzioni; chè se tali erano gli effetti delle composizioni, ben è chiaro non appartenere a queste nemmeno sotto tale riguardo il nome di *pena*. Ma sebbene io reputi abbastanza dimostrato, che le ammende citate dal Gioja a sostegno del suo assunto non sono mezzi di punizione, ma solo di riconciliazione privata; pure, posto il diverso importare delle composizioni, sussisterebbe in apparenza ancora valido l'obbietto del diverso prezzo delle vite.

Io dimanderò adunque, se queste composizioni nell'andamento della loro proporzione guardassero realmente, siccome a fine ed a misura, al merito e valore della persona offesa: al che mi sembra potersi francamente rispondere in via negativa. Di fatto, fosse l'Antrustione prode di mano o vigliacco, fossero i vescovi ed i preti arche di scienza e di bontà, o, come il più delle volte si avverava, organo invece di superstiziose dottrine e nucleo di mire ambiziose, l'ammenda stabilita a chi gli avesse offesi o nella persona o nella proprietà, o in altro modo qualunque, era sempre la medesima. Dunque io dirò, non essere stato fine delle ammende l'assicurare il merito ed il valore, ma l'adattarsi alle classi. Gli Antrustioni, siccome Capi feudali, erano ricchi; e ricchi

pure i vescovi ed i preti, che allora per abuso del diritto canonico non dividendo secondo ragione il temporale dominio dallo spirituale, ed arraffando quello con prostituzione di questo, levavansi in grande potenza, e si erigevano a giudici delle giornaliere controversie, ed aveano all'intorno numerosi vassalli, e corteo di gente devota. Sicchè può dirsi con grande ragionevolezza, e probabilità di dare nel vero, che i saggi uomini, ai quali è dovuta la proposizione e la compilazione intera delle leggi indicate, conoscendo che poche misure d'acqua, ove si gettino in fiume, non producono niuno effetto discernibile; ed ove invece si spargano sopra asciutto terreno lo ammolliscono, e rendono suscettibile di promuovere la vegetazione; abbiano perciò adottato la regola, che per calmare lo sdegno de' ricchi orgogliosi ci volesse ben maggior somma di denaro, che per indurre a quiete e silenzio la gente o poco agiata, o povera. In caso di superfluo, ivi nuovo accrescimento di cose si richiede con minor desiderio, e si accetta con minor gratitudine; in caso di bisogno, ogni piccola quantità sembra più grazia del Cielo, che dono d'uomini; e le voglie sono gigantesche, e sublime è la riconoscenza. Alla quale ragione della crescente ingordigia secondo la varia elevatezza di condizione, io ne aggiungerò altra forse più conforme all'indole de' tempi e popoli. Il povero o si vendicava da sè, o la vendetta non avveniva; ma i grandi aveano sgherri ed adulatori, i quali, schiatta oziosa e sanguinaria, ciò solo aveano a cuore, di vivere a spese degli accarezzati: e conoscendo, che siccome il lungo starsi dalle imprese avrebbe potuto per avventura aprire gli occhi al semideo, ed illuminarlo sul non necessario sciupo delle ricchezze, ed irritarlo contro chi gli era fonte di nocevoli inganni; così a tutt'uomo si adoperavano

per trascinarlo a nuove questioni, ed a perpetua vicenda di risse e vendette. È perciò, che le leggi bene avendo riflettuto che il lungo abbajare degli sgherri e vassalli posti fuori d'opera avrebbe tratto a negar pace al loro signore, diedero a questo il mezzo di saziare le importune ricerche di quelli coll'oro delle ammende, le quali d'altronde illudendolo sullo stato della propria grandezza, non potevano a meno di accarezzarne piacevolmente l'orgoglio. Del che ne può far fede la piccola ammenda determinata per la offesa recatasi ad un borghigiano, e quella ben meno importante da darsi al Romano. Questo nome sì grande, conosciuto per trista esperienza di sconfitte e di stragi per tutto l'antico Continente, dovizioso di atti, di virtù quasi divina, di forza d'animo eroica, di amor di patria ardentissimo, nei giorni de' quali parliamo era divenuto sinonimo di *vile*, di *vizioso*, di *frodolento*, di *rozzo*, di tale in breve, che appena meriterebbe nome di *persona;* ond'è, che ben pochi fra' conquistatori prendeano cura de' Romani; e quest' individui, isolati nel mezzo di una società superba e forte che gli abbominava, ben di rado osavano rispondere alle ingiurie, e ben presto le ponevano in obblio. Io pongo qui fine al primo assunto di mia dissertazione; e avendo dimostrato, le ammende ammesse dalle leggi saliche, ripuarie, anglo-sassoni, borgognone, bavare, longobarde non doversi ritenere pubbliche pene, ma private soddisfazioni, e queste, senza riguardo al merito parziale dell'individuo, essersi determinate conforme la ricchezza e potenza delle classi nelle quali esso era ascritto, credo di aver difeso, contro il Gioja, la verità della storia, e l'onore e la relativa utilità di quelle legislazioni.

LEGISLAZIONE CRIMINALE.

Che se il detto dal Gioja pur rimanesse vero, sarebbe egli l'esempio di quelle legislazioni degno di essere imitato? O la imitazione di esse non inchiuderebbe una sovversione totale dei principii criminali, ne' quali pur è riposta grandissima parte della sociale guarentía? Se io riescirò a dimostrare questa sovversione, avrò anche provato, oltre la storica inesattezza, anche la legale impossibilità del sistema del Gioja. La legislazione criminale può ridursi a tre grandi sezioni: a quella delle leggi che determinano le azioni punibili come delitti, e le varie loro qualità; a quella delle regole proposte ai Magistrati per verificare il fatto, ed applicarvi la legge; a quella finalmente della determinazione delle pene. Se il diverso merito delle persone offese dovesse accrescere o diminuire la reità, la legislazione criminale nella sua prima parte diverrebbe intralciatissima.

Sezione I.

Primieramente ella dovrebbe sciogliere molte questioni, le quali attaccando le particolari opinioni degli uomini soggetti, se in alcuni desterebbero persuasione, in altri le provocherebbero contro ira e disprezzo. Ne volete alcuni esempii? Quanto non si è nelle scienze economiche combattuto per definire quale servisse meglio allo Stato, se l'agricoltore o l'artiere? Quanto non si è disputato pro e contro la utilità e il danno delle scienze, ed in conseguenza degli uomini che vi si applicano? Quanto, principalmente a' dì nostri, non si discusse la preferenza fra le genti d'armi e di Foro? Sicchè le leggi dovendo stabilire la gradazione del merito, sarebbero costrette a definire prima la preferenza di una classe sul-

l'altra, per poi passare alle varietà più speciali; e, per servirmi di una espressione usata dal Romagnosi nella sua Introduzione al diritto pubblico, tenderebbero a dissociare l'interesse particolare dal generale, l'unione de' quali interessi forma al certo l'unico sentimento e l'unica abitudine richiesta dall'ordine della società. Nè quest'opera delle leggi, se inchiude pericolo, sarebbe priva di somme difficoltà; poichè basta osservare le molteplici classi in cui sono divisi gli uomini, e i diversi meriti che in esse possono acquistare, quando pure il vogliano.

Il celebre Conte de la Rochefoucauld nelle sue *massime* recentemente scoperte e tradotte (1) ha asserito, il merito degli uomini doversi dedurre non dal solo vantaggio ch'essi producono, ma sì ancora dal piacere che arrecano; e questa estensione della idea relativa al merito ci si offre ancora nel Gioja, il quale ne ha segnato gli estremi così, che altri certamente non avrebbe potuto farlo più maestrevolmente di lui. Ma e' sono tali estremi, che dalla infima classe del popolo alla superiore e nobilissima ognuno può soddisfarli, perchè sì l'agricoltore che l'artiere, sì il padre di famiglia che il celibe ecclesiastico o militare, sì l'uomo di Stato che quello di Foro, sì il medico che il filosofo e 'l matematico, possono vincere difficoltà e produrre vantaggio con fine disinteressato, e conservando le sociali convenienze; del che noi non sì tosto ci facessimo ad osservare i fatti addotti dall'eruditissimo Gioja a corredo e prova pratica del suo dire, di leggieri avremmo piena contezza. Or dunque, come mai potrà la legge con chiarezza e precisione prevedere tutti i varii casi delle diverse professioni, per estrarne que' generali principii, che, dando la retta idea del merito e del suo grado, valgano a segnare, dirò

(1) Strenna Italiana del 1833, pubblicata a Milano.

così, le linee del misfatto che vien commesso contro uomini benemeriti?

Senonchè non è questa la più principale difficoltà, ma ben altre ne rimangono, e, lo dirò senza timore, insuperabili. Ci fu tale, rappresentatoci dall' antica mitologia, bramoso che l' uomo avesse al cuore piccola finestra, perchè altri potessero leggervi descritto ogni più arcano pensiero: il quale desiderio, sebbene stolto, dovrebbe nullameno concepirsi vivamente da chi seguisse la teoria del Gioja. Le tortuosità del cuore umano sono sì infinite e sì profonde, da disgradarne le più tenebrose caverne, e gli antri del mare più segreti e vorticosi. Il vizio, quando tende ad alcuna mira anche lontana, ove vegga necessario ad ottenerla fingere la virtù, sa bene ammantarsi di essa, e corvo veste le penne del pavone, così che può impunemente mescersi a' virtuosi, creduto egli pure virtuoso. Noi vedremo uscire da lui qualche buona azione, e la udremo passare di bocca in bocca, e proclamarsi altamente commendevole, perchè l' interesse del vizioso esige ostentazione e rumore. Ma chi mi sa dire qual seduzione, qual lontano interesse si asconda in questo bene, che l' uomo bruto dal vizio operò? La beneficenza di lui è simile al fatale canto delle sirene ed al riso del Dio del male, che pianta un lume sull' orlo dell' abisso, vi chiama da lungi il passeggiero incerto del cammino per le tenebre che l' attorniano, e quando lo scorge prossimo e confidente, estingue il lume, e agli urli del precipitato meschia il sozzo e crudele sogghignare della barbarie. Ma se tolgasi l' interno sentimento, quale caratteristica esterna distingue le buone azioni dei malvagi da quelle dei realmente buoni? Dunque la legge si farà ben di sovente giustificatrice del male coperto sotto la veste del bene, e dando merito a chi non lo ha,

punirà più severamente, per riguardo all'offeso, chi sotto tale aspetto meriterebbe meglio o premio o impunità. L'uomo d'altronde non è mai perfetto, nè s'ei si guardi dal lato del mâle, nè se si voglia osservarlo da quello del bene. Niuno, è sentenza di grandissimo filosofo, niuno è del tutto buono, niuno del tutto malvagio. Io inferisco da ciò, che siccome nel decidere del merito di una persona la non si toglie nelle sue particolari esterne dimostrazioni soltanto, ma nel complesso di esse; così fra le perfezioni ed imperfezioni dell'individuo dovrà nascere compensazione, e secondochè quelle prevaleranno a queste, ovvero totalmente eguali si elideranno, ne nascerà corrispondente merito o demerito, o mancanza dell'uno o dell'altro: alla quale operazione si applicano a buon diritto gl'inconvenienti accennati nel punto di realizzare il merito. Dunque la legislazione, ove prenda particolarmente a investigare i meriti delle persone per dedurne il grado dei delitti, opera a grande rischio, con grandissimo stento, con somma facilità di errare; e d'altronde perde le migliori qualità che si richiedono per la intrinseca ed estrinseca bontà di lei, cioè stima, rispetto, difficoltà d'inganno, chiarezza e precisione. Ma supponiamo che nasca tale legislazione, la quale, evitando tutti questi danni, nella sua prima sezione definisca il merito, e dia le generali regole per conoscerlo nella sua astrazione, e per dedurne la misura del delitto: allora si verrà alla compilazione della seconda, cioè delle regole proposte ai Magistrati per verificare il fatto, ed applicarvi la legge; e su questa io trovo di poter fare le seguenti considerazioni.

Sezione II.

Ella è evidente cosa, doversi dare alla procedura criminale quella maggior brevità che, senza danno della giustizia, sia possibile, perchè la innocenza non abbia ad essere lungamente vessata, nè il delitto a rimanere lungamente impunito. Il danno che deriva dalla tardanza della sentenza, e quindi anche della pena, non si può di leggieri descrivere; sendochè gli uomini, per l'esempio de' quali si punisce il reo, ove abbiano ancora ferma e viva la rimembranza del delitto, godono di vedere l'effetto della giustizia, e la lodano e temono; ove questa rimembranza sia attenuata, e quasi manchevole, la naturale compassione supera le ragioni dell'intelletto, e ne nasce alla legge sdegno e dispregio. Se una nazione volesse effettuare il sistema del Gioja, quale numero di formalità, quale intervallo di tempo non ci vorrebbe! Dovrebbesi prima giudicare del merito della persona offesa; e qui rivangare tutte le azioni passate, farne il confronto, provarle, pronunciarne sentenza; quindi inquisire il reo, ottener certezza legale del suo misfatto, e di poi pronunciare sulla prima sentenza del merito la seconda della condanna o dell'assoluzione. Io qui ho supposto queste funzioni, d'investigare sì il merito che il delitto, concentrate in una sola persona, sia fisica o morale; e questa supposizione fu da me fatta per abbreviare al possibile la procedura relativa ad un delitto, non dividendone le incombenze. Che se, a seconda dei desiderii di Melchiorre, si voglia instituito per giudicare sul merito un diverso tribunale, non può essere che gli atti non abbiano a succedere ed a perfezionarsi con più grave perdita di tempo, giacchè il solo passaggio delle rispettive deduzioni da un giudice all'altro porterebbe grande

differenza per la rinnovazione di certi esami, la quale diverrebbe necessaria. Ma si conceda, il danno di questa maggior perdita di tempo o essere suscettibile di rimedio, ovvero non meritevole di alcun riguardo.

Io chiederò allora con nuova opposizione, quali prove s'introdurranno del merito, e quali della cognizione di questo sussistente nel reo? Rispetto alle prime, io credo che vi potrebbero aver luogo soltanto le prove testimoniali, prove che ognuno, il quale si conosca alcun poco del cuore umano, non negherà essere incertissime; e se applichinsi al merito altrui, soggette agl'influssi di esagerato sentire o per invidia e ingratitudine, o per istima ed amore: perchè il più delle volte o gravando all'uomo i beneficii ricevuti, egli li ricambia a moneta d'ingiurie, di disprezzi e di calunnie; o memore di essi non iscorge nel benefattore se non che virtù, e tutto, che pur le si appressi meno, riceve favorevole interpretazione. Vi sono inoltre certe specie di merito, le quali, in onta ad essere di gravissimo momento, pur si concentrano fra le domestiche pareti a modo che o poco o nulla ne apparisca al di fuori: in questo caso o dovrassi prestar fede alle deposizioni de' famigli, che non possono non riescire sempre sospette, e non conducenti a prova; o questa fede si negherà, e il merito del cittadino pacifico, dell'industre educatore di figli, del marito esemplare non sarà più riconosciuto: sicchè nel riguardo della prova del merito mi sembra che, in seguito a queste osservazioni, ed alle arrecatesi nella prima sezione, mi si debba concedere ch'essa riescirà sempre incerta e scema. Ci vogliono anche prove, che la cognizione del merito dell'offeso sussisteva nel reo; perchè egli è fuor di dubbio, che se l'uomo reo di un delitto potesse evidentemente mostrare ch'egli non conosceva, nè potea conoscere,

nel commetterlo, la propria azione malvagia o la estensione di essa, la legge o non lo punirebbe, o lo punirebbe meno; siccome uguale ad un fanciullo, ad uno stupido, ad un mentecatto, e al pari di questi privo di moralità. La punizione suppone sempre la ragionevolezza attuale e conveniente dell'essere a cui viene imputato il delitto, e involge fondamentalmente il supposto della ragione sviluppata, ossia del potere della mente umana posto in vigore dall'acquisto delle relative idee intellettuali: l'uomo poi può avere in sè tale spinta criminosa da resistere alla idea di una data pena, ma non tale da sprezzare la sanzione di una pena maggiore. Se gli uomini benemeriti avessero una esterna caratteristica che facesse testimonianza delle buone loro doti, il tutto andrebbe agevolmente accomodato; ma vi sono certi meriti, che o circoscritti al regime domestico non si conoscono dagli estranei ad esso, o non si conoscono per tali presso alcune classi. Così noi abbiamo negli andati tempi veduto perseguitarsi i maestri delle scienze, siccome sospetti di magía; e veggiamo tuttodì presso gli agricoltori e gli artieri, e gli altri che specialmente affaticano fisicamente, non solo non aversi a stima lo sviluppo delle facoltà intellettuali, ma generalmente ritenersi a mezzo d'inganno, di seduzione e d'illecito arricchire: sicchè questa prova della cognizione del merito sarebbe necessaria per la giusta irrogazione della pena, ma d'altronde impossibile ad ottenersi. Affinchè una cosa si possa dire nota ad alcuno, conviene che questi ne abbia un'idea, se non esatta, almeno approssimativa; ed ove non si trovi neppur questa, la cognizione manca del tutto, e la cosa si ha per non esistente e chimerica.

Sezione III.

Veniamo ora all'ultima sezione, riguardante la determinazione delle pene. Io premetterò qui, che il mio dire non si arresta già a quelle soltanto che sono da infliggersi per l'omicidio, ma estendesi ancora alle opportune e necessarie agli altri misfatti contro la proprietà e l'onore, e contro la sicurezza. Poichè qual ragione v'ha, che debba farsi distinzione riguardo alla misura del delitto fra l'omicidio e le altre violazioni di legge? La misura del delitto dev'esser generale, e non variare a norma de' casi, perchè il criterio dev'esser uno. Tutt'i criminalisti convengono oggidì, che il fine della pena non è la vendetta del danno recato, ma sì l'esempio; e siffatta questione, tanto vivamente agitata da' meno recenti, omai si condusse a compimento con perfetta dimostrazione della verità. « Il fine unico delle pene (è » sentenza del grande Romagnosi) egli è il distornare i » delitti dalla società; e quando non si ha fondamento » di temere che possa esistere di poi verun atto nocivo, » ingiusto, cessa qualunque cagione di giusta pena. » La vendetta è una passione, e le leggi ne sono esenti, perchè essendo moderatrici delle particolari passioni, giustificherebbero in questo caso col loro esempio quello che condannano coi precetti, senza d'altronde impedire la esistenza del danno. Io reco questo assioma di legislazione criminale per dedurne da prima la generale conseguenza, che posta la graduazione delle pene a norma della graduazione del merito speciale d'ogn'individuo, siccome gli altri che vedessero la punizione del fatto tuttavia non sarebbero mai nella possibilità di paragonarlo col proprio, la non avrebbe più quello scopo che pur deve avere, e si tramuterebbe ad atto tirannico, spo-

gliandosi de' veri caratteri di coazione legale. Indicata questa generale inconvenienza, discendo ora alle inconvenienze particolari. Romagnosi, che nulla dice senza che prima sia fermamente provato, dimostrò la necessità della pena di morte, e la esistenza nello imperante dello Stato del già controverso diritto d'infliggerla. I legislatori che l'aveano già prima adottata, col male però di una soverchia estensione, meglio conoscendo in pratica i bisogni degli Stati, l'hanno ristretta ai soli casi necessarii; e la prima parte del nostro Codice criminale prova appieno con quanto riguardo e con quante riserve il clementissimo Autore e promulgatore di quello ne abbia fatto uso. Io ne deduco perciò, che se la pena di morte è inflitta per l'omicidio di qualsiasi persona, la sia in questo caso necessaria a modo da non potervi sostituire con buon effetto e giustizia alcun'altra punizione: la quale mia sentenza non parrà al certo soverchiamente ardita a chi pensi alle qualità intrinseche di cui devono essere dotati gli effetti della sansion penale, che si riducono alla efficacia e singolarità. Or dunque stando agli estremi gradi di merito indicati dal Gioja, l'omicidio del bifolco, del facchino, del giovane, dell'ignorante, di Pisistrato, di Anito, di Tiberio, dovrebb'esser punito colla morte. Infiniti altri gradi ci vorrebbero per giungere alla cima su cui siedono il vecchio, il dotto, e Jenner, e Franklin, e d'Alembert, Socrate, Aristide, e Marc'Aurelio. Qual mezzo adunque di punizione dovrebbe adoperarsi cogli uomini posti nel mezzo e nell'apice di questa classificazione del merito? Non esiste pena più grave della morte, perchè essa è il complesso delle privazioni, il fine delle speranze. Or dunque per accrescere questa pena null'altra maniera si offrirebbe, senonchè l'uso dell'esacerbazioni. Io accennerò qui soltanto la evidentissima

opposizione fra questo uso, e la morale e la umanità. Ella è tale, che non può starsi celata ad alcuno; e tutti gli scrittori criminalisti convennero nel principio, che quella non sia vera pena, cui manchino le doti di morale ed umana, perchè deriva da essa male maggior del bene. I moderni Codici, abolendo interamente le esacerbazioni, si appressarono vieppiù alla perfezione dell'ordine sociale di ragione e di fatto. Mi riferirò solo all'atroce barbarie, nella quale tal sístema si getterebbe. Noi, leggendo le storie de' nostri Padri, che per le gigantesche passioni ond'erano travagliati, e per lo smoderato orgoglio del feudalismo gustavano a sorsi la vendetta, e quanto ella fosse più nera, più la credevano degna di sè, noi, diceva, inorridiamo, e ci sorge nel cuore grande contentezza d'essere nati in tempi più miti, e meglio illuminati da una filantropica filosofia. Chi può rammentare senza raccapriccio la torre della fame, l'uso delle tanaglie infuocate, e la infernale invenzione della variatissima tortura? Gli uomini assennati hanno esclamato contro cotanta barbarie; il suono de' loro lamenti si diffuse per la intera Europa, e i reggitori degli Stati aderirono alle istanze, e corressero queste abbominate consuetudini degli avi. Infelicissime Asia ed Africa, ov'esse tuttora si mantengono in vigore; ove il Persiano, in caso di delinquenza, infilza ed arrostisce i venditori di vivande, e getta in forni ardenti i fornai; ove il Chinese fa precedere alla morte mutilazioni delle membra, e dà la morte stessa in torri infuocate; ove il Re Siamese, prostituendo l'insigne carattere, si fa giustizia da sè, ed apparecchia il reo all'ultima ora spaccandogli la bocca, fracassandogli le coscie, abbruciandogli le braccia, fendendogli la testa, strappandogli i denti; ove in fine l'Imperator Marocchese fa segare in due parti o scorticar vivo il de-

linquente! quadro orribile, che non può essere fissato dall'occhio dell'uomo, s'egli, trasformatosi in canibale, non rinuncia alla propria dignità e preminenza sul creato. Forse altri, oltre le esacerbazioni, potrebbe indicare la confisca de' beni, che con meraviglia e dolore io veggo ancora praticata da parecchi Stati europei, che pur non posson dirsi barbari. A questi io risponderò colle magnanime e consolanti parole della Sovrana Patente 3 Settembre 1803: « Lè conseguenze della pena (ella dice) » s'hanno ad estendere meno che sia possibile ai non » colpevoli attinenti del reo; quindi si è abolita total» mente la confiscazione dei beni. » Vivi felice gli anni di Nestore, o tu che, posponendo un vile interesse ai riguardi santi della umanità, hai adottato questa massima! e possano le benedizioni de' vecchi genitori, de' teneri pupilli, delle spose vedovate, cui, oltre l'onta del padre, del marito, del figlio, o carcerato o morto, avrebbe nei trascorsi anni assalito lo squallido spavento della miseria, possano chiamarti sopra dal cielo que' doni ch' egli altra volta concesse al più saggio dei Re! Che se dalle pene per l'omicidio si venga a quelle pei minori delitti, la richiesta infinita varietà di esse non potrà a meno di non generare gravissimi disordini, e indurre mala prevenzione contro le leggi che ne fissassero il modo e il termine. Filangeri ha suggerito a rimedio, che la pena minima per un delitto si stabilisca massima per un altro, e viceversa: il quale riparo, sebbene torni come a grande onore di chi lo ha suggerito, così a grande utile del sistema criminale che lo adoperi, non potrà però sanare totalmente il male; perchè sarebbe piccola quantità di unguento, che non potendosi dilatare a tutta la ferita, restringe ad una parte sola di essa la propria benefica azione. Io dedurrò dal fin qui detto, che gli effetti della

proposizione del Gioja, considerati nel riguardo delle pene, non sono meno assurdi di quello risultino considerati sotto gli altri due riguardi delle leggi criminali teoriche, e delle regole di applicazione e d'inquisizione penale. Che se queste tre parti, come già si accennò, compongono tutto il sistema criminale, si conchiuda col dire, che l'assunto del Gioja è contrario a tutto questo sistema: locchè dimostrato, io entro a parlare della influenza ch'egli eserciterebbe sull'andamento politico-morale degli Stati.

ORDINE POLITICO-MORALE.

Siccome non v'ha vera politica ove non cooperi colla morale, e perciò il fine di ambedue nel rapporto degli Stati viene ad identificarsi; così io non dividerò le riflessioni dell'una da quelle dell'altra. Egli è certo, lo scopo degli Stati consistere generalmente nella più felice conservazione e riproduzione, e nel più rapido e completo perfezionamento nazionale, da ottenersi simultaneamente mercè alle azioni degli uomini o libere, o dirette dalla legge. In seguito alla determinazione di questo fine io riconoscerò come necessarii e più principali mezzi ad ottenerlo l'aumento di popolazione, e il buon andamento economico. La utilità del primo è conosciuta tostamente da chi pensi ritrarsi da esso braccia attive all'agricoltura, alle arti, all'esercito, e begl'ingegni, e utili promotori e rinnovatori di scienze: e questo è gran male del sistema combattuto, che quasi attacchi direttamente e per poco non distrugga questa miniera del ben essere umano. Il Gioja, proclamando i giovani magazzini vuoti d'idee posti all'infimo grado del vantaggio e del merito sociale, ha voluto significare che la perdita di essi non sarebbe gran fatto deplorabile, e che perciò chi ne

fosse uccisore meriterebbe minor pena di quello che togliesse di mezzo i vecchi. Ed io dirò invece, che nel riguardo della popolazione i giovani hanno diritto a ricevere dalla società maggior protezione de' vecchi. Io giovine difendo la causa de' giovani; e se mi cadrà di allungarmi soverchiamente, e di spingere più oltre, che ragion consentisse, i principii del ragionamento, vogliasi ciò comportare al caldo interesse per la causa propria. Giovani furono pria che di generale benefizio e di fama universale quanti tu, o Melchiorre, hai celebrato come apici del merito umano; e se un vecchio ignorante o geloso ne avesse troncato la fiorente età e le verdi speranze, tu avresti anteposto il nero de' giovanili capelli alla chioma canuta della vecchiezza. È tempo d'innoltrarsi nell'argomento.

I vecchi hanno già dato alla patria que' figli che le lor forze e circostanze comportarono. Se tu uccidi un vecchio, uccidi lui solo: ma i giovani hanno in sè gagliardo mezzo di produzione; e se tu li rechi a morte, perisce seco loro una intera generazione. Nè questa mia frase sembri a taluno soverchia. Eulero ha dimostrato che, stante la progressione geometrica della popolazione, una giovane coppia nel giro di tre secoli basterebbe a dare quattro milioni di discendenti, de' quali quattro se noi ne cederemo tre all'eventuali malattie, guerre, ed altre fatali calamità, ancora la sopravvivenza di un milione recherà grande utile alla società. D'altronde i giovani d'animo bollente, colla piena coscienza di robuste forze, e quindi per natura inchinevoli a fortemente risentirsi d'ogni piccola ingiuria, e pronti al rissare, ben sovente fornirebbero materia di misfatti: al quale disavvantaggio dell'età giovanile, che si vuole attribuire più presto all' indole generale di lei, che a malnata ten-

denza particolare, deve offrirsi nella legge una norma che ne tolga o scerni i cattivi effetti, anzichè accrescerli; e certamente quella legge gli aumenterebbe, che punisce con sommo rigore i giovani colpevoli, e con minor rigore i delitti avvenuti contro di essi. A queste aggiungasi altra importante osservazione. Le leggi antiche punirono troppo gravemente, le presenti solo a sufficienza, i misfatti contro gl'infanti o usciti alla luce, o presti ad aprirvi gli occhi. S'egli non fosse grave delitto l'offendere la cresciuta gioventù, ben minore dovrebbesi dire quello di recare o danno o morte agli uomini bambini.

A guardia dell'onore, a scanso di cure, ad accrescimento di patrimonio, forse anche per la opinione di migliorare la lor sorte tramutandoli ad angeli, la umanità ne vedrebbe deplorandi spettacoli, e piangerebbe lo scemarsi della sua popolazione. Io certo al leggere quella sentenza che, pubblicatasi di recente in Brescia, condannava un uomo reo di certo omicidio d'un suo figlio bambino, e con sommo disonore dell'umanità lo presumeva omicida di altri undici, non ho potuto ritenere espressioni di abbominio contro quel mostro gigante; e i mali che verrebbero da tal lato alle nazioni, ove si adottasse la graduazione delle pene nel riguardo del merito personale dell'offeso, mi parvero alla mente commossa più gravi e spaventevoli. Ed altra scena di sventure politiche esso mi offriva sotto altro rapporto. Si affermò di sopra, siccome per ben ordinare la legislazione dei meriti converrebbe in primo luogo distinguere gli uomini in varie classi; la quale distinzione li renderebbe di leggieri suscettibili di quello spirito di corpo, ch'è generatore di discordie e di guerre intestine. Molti secoli non hanno bastato a distruggere i mali recati in queste nostre italiane città dalle corporazioni di arti e

mestieri, ed altre, le quali anzichè prestarsi reciproca opera, odiandosi con fiero animo vicendevolmente, e sposando nelle pubbliche questioni varii partiti, mettevano a ruba ed a fuoco i quartieri avversarii, ed a filo di spada i loro abitanti: nè la varietà di materie trattate mi può distogliere dal ricordare qui la esatta descrizione in proposito, la quale si legge nel Capitolo primo dei Promessi Sposi dell'immortale Manzoni. Di che non avvi uomo al dì d'oggi, che non osservi con giubilo, e con riconoscenza alla illuminatrice filosofia, siccome al presente l'antico riguardo ai privilegii di nascita è circoscritto fra giusti limiti, e vi si è sostituito il rispetto alle qualità personali. Ora dovendosi fra le altre classi farne due grandissime di nobili e plebei, con diversi privilegii e computo di meriti diverso, io temerei che la fiamma non si ridestasse, e i plebei resi ora più acuti dalla progressiva civilizzazione, e più tenaci per aver provato il bene del sistema opposto, non si scagliassero contro gl'innovatori, e conoscendo esservi la forza materiale là ove il popolo corra, non approfittassero di questa formidabile verità per ridurre le cose ad anarchía: nel che mi conferma il vedere, con quanta compassióne dell'uman genere io no'l saprei esprimere, una trasmodata manía di libertà, ed una trascendentale idea dei diritti innati di ogni uomo diffondere tale un miasma, che se i reggitori delle nazioni non vi si opponessero con istituzioni morali e con reazioni fisiche, per poco non vedrebbesi questa nostra Europa farsi tutta campo di accanita battaglia, per cadere di poi lacera e stanca in balía del simulatore ambizioso, il quale, nulla avendo a perdere, si gettò tardi nel vortice politico, colla speranza di trarne guadagno. Ora queste discordie intestine, con totale rovina della domestica tranquillità, come potrem-

mo noi asserirle non dannose sì alla conservazione della popolazione attuale, come alla riproduzione successiva di essa per mezzo dei matrimonii? Le ragioni che io ho addotte mi danno diritto a credere di non aver errato quando ho detto di sopra, che ben più ragionevolmente si potrebbe sostenere doversi dare maggior pena all'offensore dei giovani, che de' vecchi; e in generale, che essa teoria sarebbe contraria ad uno dei necessarii mezzi conducenti al conseguimento del fine politico-morale degli Stati, cioè all'aumento di popolazione.

Passando ora al buon andamento economico, ognuno vorrà meco convenire nel considerarlo, al pari di quello di cui si è finora parlato, necessario e principal mezzo al fine sociale. Egli di fatto fornisce tutto che fa di mestieri per provvedere alle spese necessarie pel mantenimento opportuno ed adatto di ogni ordine interno; spese che, al dire dell'illustre Bielfeld, negli Stati devono regolare l'importo delle entrate, al contrario di quanto si avvera nelle famiglie, nelle quali dall'entrate desumonsi le spese. Coopera inoltre alla esterna importanza e tutela dello Stato; e il celebre generale italiano, a' servigii dell'Austria, Montecuccoli, a chi triplicatamente gli dimandava qual elemento primario ci volea per la sicurezza degli Stati, rispondeva triplicatamente: *denaro;* facendo forza alla propria interna opinione, la quale, siccome di uomo d'armi, l'avrebbe spinto a dire: *esercito.* La società non vive solo di prodotti intellettuali; n'esige ancora potentemente de' fisici, da prestarsi ad opera di braccia, e coll'appoggio delle arti. Ora è certo che queste amano meglio i giovani proscritti dal Gioja, che i vecchi da lui tutelati. L'assiduità del travaglio, la varietà e il brio della invenzione nell'atteggiarlo sono doti esclusivamente spettanti ad essi; e d'altronde si richie-

dono ove la nazione voglia primeggiare nella concorrenza e richiamare a sè il denaro degli altri Stati, per ricambiare con essi le merci, frutto della operosità nazionale. Or dunque, se il vecchio nel morale sarà superiore al giovane, locchè non accade neppur tutte le volte, questi nelle forze fisiche e nel riguardo economico delle arti è superiore a quello, e i vantaggi sono ricambiati; nè rimane luogo a proclamare magazzino vuoto la gioventù, e a porla ultima nella graduazione del merito. La qual verità apparisce più evidente, ove si consulti l'uso generale dei popoli, che appunto per essere collocati in istato di barbarie non considerano l'uomo senonchè in proporzione all'utile materiale ch'egli apporta. Vidersi nazioni immolare i vecchi, ed accampando le cure ch'essi esigevano superiori al vantaggio ch'essi prestavano nel sistema o pastorale, o di caccia, o di agricoltura, o di conquista, torgli di mezzo, pensando di adempiere ad un dovere; ma Sparta è sola nel mondo, nella quale la legge rendesse legittima la uccisione de' fanciulli, ed essa pure proscrivea quelli soltanto, che per triste conformazioni erano per soffrire gl'incomodi della età senile, anzichè per partecipare ai robusti esercizii della gioventù.

La proposizione del Gioja sarebbe nel riguardo economico dannosa agli Stati anche per altre ragioni. Esigendo maggior numero di Magistrati per la inquisizione e pel giudizio, e più estesa varietà di pene, non potrebbe non consumare qualche parte del pubblico erario: la quale necessità ove si voglia conoscere più profondamente devesi ricorrere all'autore medesimo, che verso il fine della sua opera *Dei meriti e delle ricompense* dimostrando la necessità dei tribunali rimuneratori, analizza la qualità delle persone che si esigerebbero

a comporli, e la forma della procedura; e dimostrando che converrebbe massimamente che fossero incorruttibili ed imparziali, tacitamente pur dimostra che sarebbe d'uopo stipendiarli generosamente col pubblico denaro.

Inoltre si è indicato nella parte criminale, che il vero merito rare volte mostrandosi scopertamente, sarebbe necessario correrne quasi in traccia, e che ritrovatolo converrebbe sottoporlo a sottrazione, facendosi il calcolo fra la perfezione ed imperfezione di ogni uomo. Per aggiugnere questi due effetti, che pur sarebbero necessarii, si diverrebbe a rompere il segreto delle famiglie: le debolezze d'ogni individuo sarebbero assoggettate agli sguardi altrui: nelle famiglie nulla più succederebbe con quella spontaneità d'azione, che pur rende sì ameno il vivere domestico; il che lo farebbe venire a noja de' padri, massimo fra gl'inconvenienti ed i rischii della educazione e morigeratezza. Che se noi parleremo delle famiglie commercianti, il danno sarà gravissimo. Il segreto, al dire di tutti gli economisti, è l'anima ed il sostegno del pubblico credito, e niente può nuocergli più della cessazione e propalazione di esso. Anche il nostro Codice di commercio ha riconosciuto questa verità, e nelle determinazioni prese per la buona direzione degli affari commerciali ha saputo sempre rispettarla con grandissimo vantaggio diretto dell'ordine economico, e indiretto del politico dello Stato, al quale non può non tornar bene ciò che prospera il nazionale commercio, e quindi la nazionale economia. Ho provato la graduazione delle pene a seconda del merito dell'offeso contraria ai due mezzi conducenti allo scopo evidente delle civili società; nel riguardo del quale mi si affaccia una grave obbiezione, che potrebbe desumersi dalle ultime arrecate pa-

role del Gioja; ed è, che l'asserita graduazione potrebbe essere impulso alla virtù. Se negli Stati non vi fossero altre maniere di darle questo eccitamento, io udirei con minor biasimo quest'asserzione; ma l'autore di essa ha pure nel fine dell'opera suaccennata esposto con nitido ordine, e con verace criterio economico-politico, quante altre se ne trovano applicate o ai beni materiali, o agl'immateriali, o ai misti, o alla esenzione dei mali. Se queste possono ottenere miglior esito delle distinzioni penali senza soggiacere a tanti obbietti, chi sosterrà non doversi gl'imperanti attenere unicamente ad esse? Dal canto mio griderò infelice quella terra, ove il merito lampeggia solo dietro la datagli speranza di più grave pena ne' suoi simili, se l'offendono; e tanto più la griderò infelice, in quanto le verrà a nascere da tale determinazione infinita serie di altri mali, di egoismi particolari, di vani e crudeli animi, e di turpissime ipocrisie. V'hanno ben molte verità le quali, utili e buone in astratto, per ciò solo non si pongono in uso, perchè il concreto modo del vivere sociale o non lo permette del tutto, o soltanto nelle parti meno interessanti: di che è a compiagnersi la umanità, siccome quella che, scorgendo un bene ed appetendolo, non sa o non può ottenerlo. Questo lamento io di buon animo vorrei fare prima di chiudere il mio discorso circa la proposizione del Gioja, dopo averla bene esaminata; e vorrei poter dire, che se per isventura la non è conforme alla storia, nè ai concreti principii criminali e politici, non cessà nullameno di recar onore all'uomo che l'ha accampata, perchè conforme, se non alla morale applicata agli Stati, almeno alla morale presa in senso assoluto e totalmente astratto. Emmi invero, parlando di Melchiorre, cosa gravissima il dover dire al contrario; senonchè chi ha

letto le sue opere non può chiamar in dubbio, che se il desiderio di lui non è nè legalmente, nè politicamente, nè moralmente praticabile, ciò deriva solo dall'essersi egli troppo abbacinato al raggio degli uomini grandi per iscienza e virtù, e dall'avere quindi deviato un tratto, e quasi involontariamente, dal solito sistema del vero. È regola della morale la più pura, che a quelli i quali per sè stessi possono più difficilmente dirigersi, più ampio soccorso si presti dalla società, la quale finalmente fu indotta ad aggregarsi dal bisogno del reciproco provvedimento alle particolari esigenze. Il vecchio al lume della esperienza, il saggio e il dotto a quello delle apprese nozioni possono guidare pel retto sentiero i lor passi, e dotati di cognizione dell'uomo, di estesa preveggenza, negli svariati casi della vita sanno trovare a salvamento il filo di Arianna, il quale se si asconde agli occhi del pazzo e dell'imbecille, non si offre facilmente neppur a quelli dell'ignorante e del giovane.

Io sono al termine della mia dimostrazione, e nel confutare la opinione del Gioja ho sostenuto la verità della storia, l'ordine criminale, e la buona organizzazione politico-morale. Il Codice penale del Regno Lombardo-Veneto ben disse, doversi il delitto desumere dalla malizia di chi lo commette, non dalle circostanze della persona contro cui è commesso; e bene ha stabilito in proporzione del merito non la pena, ma il risarcimento. In questa breve massima stanno rinchiusi tutti i germi di quella filantropía, che tant'onora il legislatore dal quale ci derivò; e non è mai ch'ella mi corra alla mente, senza che io, ponendomi avanti il cumulo delle nostre disposizioni penali, non chiami fortunata questa parte d'Italia, a cui avvenne di cadere sotto l'imperio di tanto legislatore. Ben so, darsi a lui taccia di troppo umano;

ma io veggo, che dove le leggi sono più crudeli, ivi peggior ferocia di animi, e più numerosa ed atroce genía di delitti: e l'umanità non è mai disonorevole carattere; e se va unita alle altre reali prerogative, riconduce i tempi di Tito e di Marco Aurelio, tempi a' quali noi non portiamo invidia, perchè già ci è dato di goderli.

O voi luminari d'Italia, Beccaria, Filangeri, Marii Pagani, i quali primi avete in pagine immortali diffuso il suono della verità e mostrato la nuova strada a percorrersi, godano le vostre anime che i voti concepiti da esse sono pienamente compiuti, e la legislazione non è più scuola di carnificine, sanzione di vili privilegii, ma tempio del retto, e guarentigia del giusto.